

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 12-03-2020

Oggetto: SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA.

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto l'estensione, a tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previste nell'art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n.32 del 10/03/2020 il cui articolo 1, comma 5, recita: "Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" relativamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato che la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna prevede che "*Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali*";

Valutata, in sede di conferenza dei Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, la necessità di intervenire con misure precauzionali sull'attività dei mercati più restrittive rispetto a quelle individuate dalla Regione Emilia Romagna e dai DPCM citati, motivate, oltre che dalla difficoltà di garantire, il necessario contingentamento delle persone, nonché il rispetto delle distanze di sicurezza, da parte delle forze dell'ordine, già impegnate nelle numerose attività di controllo loro demandate dai provvedimenti citati, anche dalla impossibilità di approntare e garantire la sicurezza delle aree mercatali da parte dei dipendenti incaricati, stante le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni, di destinare il personale alle attività indifferibili;

Atteso che, per quanto riguarda il Comune di Quattro Castella, risultano oggetto del presente provvedimento i mercati di Quattro castella, Montecavolo e Puianello;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50 , comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Dato atto della preventiva comunicazione pubblica fornita dalla Conferenza dei Sindaci;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto, la sospensione, in via precauzionale, di tutti i mercati settimanali a partire dal12/03/2020 e fino al 3 aprile 2020 e nello specifico i mercati di Quattro Castella nella giornata di Martedì, Montecavolo nella giornata di Venerdì e Puianello nella giornata di Sabato.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori direttamente interessati;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
12-03-2020 al 27-03-2020

Lì 12-03-2020

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO